



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 45 del 04/06/2020

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 45/2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 04/06/2020 e vi rimarrà fino al 18/06/2020.

Li 04/06/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

Servizio Polizia Municipale

ORDINANZA

n.23 del 04.06.2020

OGGETTO: Ordinanza per la prosecuzione dell'apertura al pubblico del mercato di merci varie e conferma della temporanea risistemazione dei posteggi con applicazione di misure di sicurezza urbana per il contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19

In data 4 giugno 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Francesco Prigigallo

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 e 25 febbraio 2020, recanti "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1, 10 e 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Preso atto che l'art. 1 comma 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 ha previsto che "*sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*";

Tenuto conto che a seguito di detta norma, nel comune di Casamassima, dall'11 marzo 2020 si è tenuto solo il mercato settimanale di generi alimentari di prima necessità;

Considerato che

- con Ordinanza n° 235 del 14.5.2020, "*D.P.C.M. 26 aprile 2020 — Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti*", il Presidente della Giunta regionale della Puglia ha stabilito che le attività commerciali su aree pubbliche possono svolgersi alle condizioni dettate dallo stesso provvedimento;
- le disposizioni di detta ordinanza regionale hanno efficacia sull'intero territorio regionale dal 18 maggio 2020 al 1° giugno 2020.

Considerato inoltre che

- con Ordinanza n° 237 del 17.5.2020, "*D.P.C.M. 17 maggio 2020 — Riapertura delle attività economiche e produttive*", il Presidente della Giunta regionale della Puglia ha stabilito che a decorrere dal 18 maggio 2020 nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, sono consentite, tra le altre, le attività mercatali per tutti i settori merceologici;
- l'art. 3 comma 1 della richiamata Ordinanza nr. 237 del 17.5.2020, prevede che: gli esercenti e i titolari delle attività e dei servizi di cui all'art.1 e 2 della medesima ordinanza nonché gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali elaborate e allegate quale parte integrante e vincolante della presente ordinanza.
- l'art. 3 comma 2 della medesima Ordinanza regionale nr. 237 prevede che Le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori

merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo;

Atteso che con nelle linee guida allegate alla più volte richiamata Ordinanza nr. 237 del 17.5.2020, per quanto attiene il commercio al dettaglio su aree pubbliche viene disposto che:

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e più precisamente:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
- In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata
- Posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. Competenze dei Comuni.

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei richiamati punti 1, 4, 5, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare, i Comuni, nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:-Corsie mercatali a senso unico; -Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento; -Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

-Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una

- igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

Considerata la necessità che il mercato sia organizzato preferibilmente in due aree distinte che prevedano da una parte il settore alimentare e da un'altra quello non alimentare;

Ravvisata l'opportunità di evitare, ove possibile, il decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è localizzato storicamente il mercato, consentendo l'ampliamento nelle zone e vie del territorio comunale contigue, per esigenze correlate all'adozione delle misure anticontagio;

Richiamato l'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19 il quale dispone che i Sindaci possono adottare, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologiche, sempreché non contrastino le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del sopra richiamato D.L. 25/03/2020 nr. 19;

Ravvisata l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

Visto il disposto dell'art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata l'Ordinanza sindacale nr. 19 del 22/05/2020 di riapertura al pubblico del mercato di merci varie di sabato 23 e 30 maggio 2020 e contestuale risistemazione dei posteggi con applicazione di misure di sicurezza urbana per il contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19;

Visti altresì :

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.L.L.P.S.;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;
- la Legge regionale nr. 24 del 16/04/2015;

ORDINA

1. La prosecuzione del mercato settimanale anche del settore non alimentare così come stabilito nell'Ordinanza nr. 19 del 22/05/2020 fino a nuova ed ulteriore disposizione;
2. Di confermare fino a nuova disposizione, il temporaneo trasferimento di tutti i posteggi destinati ad ospitare le bancarelle dei commercianti del settore non alimentare ed alimentare presenti in piazza Baden Powell, nella zona di Piazzale Nazariantz, compresa tra l'attuale zona riservata al settore non alimentare e Via Susca Prof. Vito Nicola, così come indicato nella planimetria allegata all'ordinanza nr. 19 del 22/05/2020, specificando che tale provvedimento è reso indispensabile per

- il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza così come dettati dall'ordinanza regionale nr. 235/2020 e 237/2020 e dalla esigenza di distanziare il più possibile gli stand degli operatori commerciali, con l'obiettivo di evitare gli assembramenti di persone ed in particolare di consentire agli organi di controllo di contingentare l'accesso all'area mercatale degli avventori;
3. fino a nuova disposizione, di vietare la sosta su tutto il piazzale Nazariantz dalle ore 06:00 alle ore 16:00 di ogni sabato, per lo svolgimento del mercato settimanale ed il conseguenziale lavaggio e disinfezione delle strade;
 4. fino a nuova disposizione, di confermare la revoca di ogni precedente provvedimento amministrativo di limitazione della sosta su tutto il piazzale Baden Powell;
 5. di confermare quanto approvato con ordinanza nr. 19 del 22/05/2020, circa l'orario di apertura e chiusura delle attrezzature di vendita (montaggio dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e smontaggio dalle ore 13:00 alle ore 14:00);
 6. di confermare quanto approvato con ordinanza nr. 19 del 22/05/2020, in relazione all'orario di vendita al pubblico fissandola dalle ore 7:30 alle ore 13:00);
 7. di stabilire che l'accesso all'area mercatale, sia da parte degli operatori commerciali sia degli avventori, è subordinato all'uso di mascherine e guanti ovvero alla pulizia delle mani con prodotto sanificante;
 8. il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;
 9. il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e più precisamente:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale.
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, con differenziazione, dei percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento a cura e spese di ogni singolo commerciante.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
- Posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana per informare la clientela sui corretti comportamenti.

1. agli operatori commerciali del settore merci varie di osservare tutte le prescrizioni di seguito riportate:

1. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
2. l'uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
4. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
5. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
6. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
7. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
8. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
9. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
10. in caso di vendita di beni usati igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

DISPONE

1. in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, l'operatore sarà sanzionato ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, e puniti ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.L. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.11 della Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
 2. Di riservarsi ogni altro provvedimento in merito allo svolgimento del mercato settimanale da sabato 6 giugno 2020 e successivi;
 3. Di trasmettere il presente atto:
 - Agli Uffici della Polizia Locale di Casamassima anche ai fini del controllo del rispetto delle norme dettate dai decreti innanzi riportati, con particolare riferimento al controllo dei varchi di accesso e di uscita, alla perimetrazione delle aree, per scongiurare rischi di assembramento tra persone e per verificare che il consumatore sia munito di mascherina, dispositivo di protezione individuale;
 - alla Stazione CC Casamassima;
1. Di comunicare per le vie brevi la presente ordinanza agli operatori commerciali interessati;
 2. Di pubblicare la presente ordinanza sul sito web istituzionale e di darne conoscibilità pubblica in tutte le forme possibili e consentite.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso da proporsi:

- al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e ss della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Casamassima.

DA' ATTO

che la presente Ordinanza è adottata alla luce dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da covid-19 in atto e, pertanto, è da ritenere provvedimento straordinario ed eccezionale;

ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 04/06/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del Dirigente della Direzione.

CASAMASSIMA, li 4 giugno 2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.